



COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA AL PARMA, VIA DON SCARICA E VIA ARGINI (S.P. 16) A MAMIANO. CUP B61B19000140004. CIG 8114626137

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Traversetolo, piazza V. Veneto n.30 – 43029 Traversetolo (Parma)

Tel 0521/344518 fax 0521/344550 pec protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

Codice nuts ITD52

Responsabile del Procedimento: ing. Serena Pagani, responsabile del servizio LLPP patrimonio e ambiente

Tel 0521/344520

E_mail s.pagani@comune.traversetolo.pr.it

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI E CONDIZIONI APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Al Parma, via Don Scarica e via Argini (s.p. 16) a Mamiano.

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà solo a seguito del completamento della procedura espropriativa. La stazione appaltante si riserva quindi la facoltà di non procedere all'affidamento in caso di mancato completamento di tale procedura, senza che l'impresa vincitrice abbia nulla a pretendere.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo dei lavori pari a € 140.661,53 iva esclusa, di cui € 137.984,46 soggetti a ribasso ed € 2.677,07 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs.50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 del d.lgs.50/2016.

Il contratto d'appalto sarà stipulato "a corpo" così come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.58 del d.lgs 50/2016 la presente procedura è svolta interamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER , Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna, accessibile dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito denominato Sater)

Tramite SATER si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura occorre:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art-38 comma 2 del d.p.r. 445/2000;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1;

Conformemente a quanto previsto dall'art 52 del d.lgs.50/2016 l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente tramite SATER e quindi per via telematica, mediate l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

5. REGISTRAZIONE DELLE DITTE:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sater secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico stesso.

L'operatore economico, con la registrazione, e comunque con la presentazione dell'offerta, da' per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico stesso; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul sito o le eventuali comunicazioni.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art.95 del d.lgs .50/2016).

All'offerta economica saranno attribuiti 80 punti, mentre all'offerta economica saranno attribuiti 20 punti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta conveniente all'amministrazione.

7. PUBBLICITA' E TERMINI

Il presente bando è:

- pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante ai sensi dell'art-36 dl d.lgs.50/2016 www.comune.traversetolo.pr.it;
- pubblicato sul sito della regione Emilia Romagna SITAR assolvendo così l'obbligo relativo alla pubblicazione sul sito informatico dell'osservatorio e del ministero delle Infrastrutture;

I termini della procedura aperta sono quelli stabiliti dall'art.36 c.9 del d.lgs 50/2016.

8. LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Nel sistema degli appalti pubblici il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto, la cui realizzazione sia tale da assicurarne la funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. La scelta di non frazionare l'appalto in oggetto, mediante una suddivisione dei lotti di gara, deriva da una valutazione negativa in merito alla possibilità di frazionare l'intervento realizzando lotti funzionali e all'utilità correlata all'interesse pubblico.

9. VARIANTI

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti, ma solo le migliori indicate nei criteri di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.106 c.1 lett. E) del d.lgs.50/2016, nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 dello stesso art.106, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche non sostanziali al contratto che si rendano eventualmente necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale.

10. CATEGORIE

LAVORAZIONI	IMPORTO	PERCENTUALE
OG3 strade	120.071,16 €	87,01%
OG10 impianti di pubblica illuminazione	17.913,30 €	12,99%
TOTALE	137.984,46 €	100,00%

In relazione alla partecipazione alla gara il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti speciali relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alla categoria specialistica per i singoli importi.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

A norma di quanto disposto dall'art.105 del d.lgs.50/2016 i concorrenti che volessero avvalersi della facoltà di subappalto, dovranno necessariamente esprimere la propria intenzione in sede di offerta.

11. DURATA.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

12. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Verrà emesso un unico sal pari al finale. In caso di sospensione motivata dei lavori per un periodo maggiore di trenta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione dei lavori.

13. POLIZZE

Sussiste in capo all'aggiudicatario l'obbligo di presentazione:

- di cauzione definitiva;
- di polizza assicurativa;

13.1 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, è tenuta a presentare apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata nei modi previsti dal medesimo articolo. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

13.2 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza intestata espressamente all'Amministrazione Comunale di Traversetolo, di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la copertura di eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di almeno euro 145.000,00 suddiviso nelle seguenti partite:

- Partita 1 – opere - € 145.000,00
- Partita 2 – opere preesistenti - € 145.000,00
- Partita 3 – demolizioni e sgomberi - € 20.000,00

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Comunale di Traversetolo contro la responsabilità civile per danni causati verso terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di almeno € 500.000,00.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

14. FINANZIAMENTO.

L'opera è interamente finanziata con mezzi propri di bilancio del Comune di Traversetolo.

15. CHI PUO' PARTECIPARE ALLA GARA.

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art.45 c.2 del d.lgs.50/2016:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
- ; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4- ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

16. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le condizioni di cui all'art. 53 c. 16- ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "blacklist" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

18. DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

- progetto esecutivo, completo di Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 23 del Codice);
- il Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);
- protocollo per la legalità;

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.traversetolo.pr.it> al link dell'appalto e sul SATER.

Il progetto esecutivo è scaricabile al link:

http://www.comune.traversetolo.pr.it/pubblicazioni/PROGETTO_ROTATORIA.ZIP

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto, l'impresa concorrente è tenuta, pena l'esclusione dalla gara, ad effettuare SOPRALLUOGO.

Per effettuare il sopralluogo contattare:

- Ing. Serena Pagani, tel. 0521-344520, e-mail: s.pagani@comune.traversetolo.pr.it
- Ing. Alessia Bondioli, tel. 0521/344533; e-mail bondioli@comune.traversetolo.pr.it

La data e l'ora del sopralluogo verrà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo. Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione. Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega. Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

19. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> **da inoltrare entro e non oltre il giorno 01/02/2020 alle ore 12:00.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata secondo quanto stabilito dal presente bando e disciplinare. La



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- per la garanzia provvisoria si veda quanto stabilito dal presente bando e disciplinare.
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore giorni 2 e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente: la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b e c, del Codice: la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

22. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal predetto articolo. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora l'oggetto del subappalto attenga ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ed, in specifico, a quelle di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, gli offerenti dovranno obbligatoriamente indicare in sede di offerta - ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 6, primo periodo del Codice - la terna di subappaltatori, con le modalità ed in base alle precisazioni contenute nel presente bando di gara.

In tal caso occorre allegare per ogni subappaltatore:

- il DGUE (il subappaltatore compila: parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI)
- il PASSOE.

La terna dei subappaltatori non è da indicare per i subappalti che non comprendono e/o non riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012;

La terna dei subappaltatori non è da indicare in relazione a quei sub-contratti che l'offerente intende affidare a terzi in caso di aggiudicazione il cui oggetto non presenti le caratteristiche per configurare un subappalto in senso proprio in quanto non presentano i connotati di cui all'art 105 comma 2, primo e secondo periodo, del Codice (ad esempio in caso di noli a freddo) oppure non costituiscono subappalto di lavori ma meri sub-contratti di servizi o forniture.

Resta fermo, in ogni caso, che i subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere in regola con la normativa antimafia.

Con riferimento all'ipotesi di obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'attuale sistema AVCPASS, basato sul previgente D.Lgs. n. 163/2006, non prevede i subappaltatori tra i soggetti che devono essere controllati in gara. Ne consegue che i subappaltatori indicati dal partecipante dovranno generare la propria componente AVCPASS classificandosi come "mandante in RTI", mentre il concorrente alla gara genererà il PASSOE con il ruolo di "mandataria in RTI".

Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Nel caso di ricorso al subappalto pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi :

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato dall'ente committente entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellierà progressivamente i



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24. GARANZIE

24.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, a favore del Comune di Traversetolo, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 2.813,23.

Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono:

- microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro;
- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate .

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. L'obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il oggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso agli appositi siti internet.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà essere:

conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 del MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO pubblicato sulla GU serie e n. 83 del 10 aprile 2018 supplemento 16/ L recante Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

24.2. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

25. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

25.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B) A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

D) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

E) A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

25.2. **Requisiti di idoneità professionale**

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto.

Ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

25.3. **Capacità tecniche e professionali**

Ai sensi degli articoli 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2016/2017/2018) non inferiore all'importo del contratto da stipulare
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2016/2017/2018);
- adeguata attrezzatura tecnica.

Tali requisiti andranno dimostrati mediante i mezzi di prova indicati allegato XVII parte I e parte II del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (**CATEGORIA OG3 PREVALENTE E CATEGORIA OG10 SUBAPPALTABILE**), non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti

In relazione alla partecipazione alla gara il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti speciali relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alla categoria specialistica per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92 del D.P.R. 207/2010).

I lavori relativi agli impianti, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi dovranno essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero un'impresa subappaltatrice nei limiti di legge; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

25.4. **Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria) solo per le categorie ove, a norma di legge, sia possibile ed indicate dal capitolato speciale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente:

- a) eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l'impiego.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, concederà all'aggiudicatario un termine di 7 giorni (naturali e continuativi), a pena di decadenza, per effettuare la sostituzione.

Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

25.5. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Il Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa



COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

26. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'OFFERTA DEVE ESSERE COLLOCATA SUL SATER ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 10/02/2020.

E' ammesso il ritiro dell'offerta, purché entro il termine di scadenza. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando e disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura sul SATER.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida e ritenuta conveniente

27. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A contiene la domanda di partecipazione e il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

27.1. Domanda di partecipazione/DGUE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello che integra il DGUE e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Tale domanda deve essere presentata in bollo, nella misura forfettaria di euro 16,00, corrisposto tramite modulo per l'attestazione di pagamento (Allegato F 23) che deve essere allegato su SATER nella busta "Documentazione amministrativa" in copia firmata, l'originale sarà conservato dal concorrente.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ovvero il proprio incarico di ausiliario o subappaltatore del concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta DIGITALMENTE:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta DIGITALMENTE dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante sul SATER Il DGUE messo a disposizione sul SATER, una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. La parte prima è già compilata in alcuni campi dalla stazione appaltante .

Parte II – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. in questa sezione contiene le dichiarazioni richieste ai raggruppamenti temporanei di imprese. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

-
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

1. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Qualora la richiesta di subappalto riguardi, indipendentemente dall'importo a base di gara, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, e fatto obbligo all'operatore economico concorrente di indicare, ai sensi del comma 6 del succitato articolo, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea per le quali si intende ricorrere al subappalto. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di:

1. D.G.U.E. , a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III ed alla parte VI (opportunamente integrato come di seguito specificato);
2. PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all'aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. deve allegare, altresì, una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 - lett. f-bis e f-ter, del Codice

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionale e capacità economica finanziaria richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» del DGUE;

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente bando e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla S.A. mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

27.2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. comprende tutte le seguenti dichiarazioni inserite nelle pertinenti sezioni del DGUE o nella parte VI.

Qualora il concorrente utilizzasse il modello standard dovrà integrare lo stesso con una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice ed attestare tutte le seguenti circostanze ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

-
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
 - influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto dell'appalto;
 - dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
 - indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero
 - Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure (se è previsto il sopralluogo obbligatorio) allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
 - Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 VEDI D.G.U.E. messo a disposizione dalla S.A. parte III sub C.
 - Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

27.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice; a. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. MODELLO F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
4. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO rilasciato dall'Ente Committente;
5. EVENTUALE PROCURA (se necessaria);
6. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO (se richiesto);
7. DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO CHE I LAVORI VERRANNO AFFIDATI ESCLUSIVAMENTE AL TERMINE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.
8. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE. Il concorrente per dimostrare di essere in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale dovrà produrre:
 - Elenco dei lavori eseguiti nei tre anni antecedenti la data del bando (2016/2017/2018) nelle categorie previste dal bando di gara. Indicare l'importo dei lavori, la tipologia dei lavori eseguiti e il committente.
 - Dichiarazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2016/2017/2018). Tale costo non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori;
 - Elenco dell'attrezzatura tecnica in possesso alla ditta;

Tali requisiti andranno dimostrati mediante i mezzi di prova indicati allegato XVII parte I e parte II del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (**CATEGORIA OG3 PREVALENTE E CATEGORIA OG10 SUBAPPALTABILE**), non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. In tal caso occorre allegare SOA.

27.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 27

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante (vedi DGUE parte II sub A) messo a disposizione della S.A.):

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

- le parti di lavoro o le categorie di lavoro , che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi parti di lavoro o le categorie di lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi parti di lavoro o le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e parti di lavoro o le categorie di lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - parti di lavoro o le categorie di lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
- Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

28. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Nella sezione del portale per l'inserimento dell'offerta tecnica l'operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione il progetto tecnico (relazione illustrativa ed elaborati allegati) contenente punto per punto, partendo dal punto A e seguendo l'ordine dei criteri, quanto richiesto nei paragrafi sotto riportati.

Si precisa che sono in carico all'offerente tutte le verifiche preliminari di fattibilità tecnica ed amministrativa delle proprie proposte migliorative.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle soluzioni proposte sono da intendersi ricompresi all'interno del costo complessivo dell'opera, così come risulterà dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'offerta tecnica, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Per i criteri tecnici dovranno essere forniti:

- relazione descrittiva di tutte le eventuali proposte progettuali migliorative. L'elaborato dovrà essere corredato da tutti gli elementi necessari ad una adeguata valutazione dell'offerta sotto il profilo tecnico;
- Eventuali relazioni tecniche specialistiche;
- eventuali elaborati grafici progettuali;
- eventuale campionatura (depliant o riproduzioni) dei materiali offerti;
- nuove voci di elenco prezzi, che non devono contenere l'indicazione del prezzo, in relazione alle migliorie offerte;
- schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali;

28.1 Requisiti minimi.

LE PROPOSTE TECNICHE DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE MIGLIORATIVE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NÉ COMPORTARE AGGRAVIO DI COSTI, DIRETTAMENTE O IN MODO INDOTTO NÉ AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE, NÉ NELLA SUCCESSIVA FASE DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Non sarà assegnato alcun punteggio alle offerte che snaturino gli aspetti fondamentali del progetto esecutivo posto a base di gara oppure che presentino, nella relazione o negli elaborati grafici, soluzioni illogiche, ambigue o contraddittorie o che contravvengano al divieto di produrre costi aggiuntivi o ritenute non coerenti con le esigenze della stazione appaltante.

29. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica così formulata dovrà contenere, a pena di esclusione:

- la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 2 cifre decimali, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l'importo offerto a corpo;
- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA").

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso istruttorio

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto, nonché dagli elaborati progettuali.

L'offerta economica, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.



COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

30. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

30.1. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = \sum (W_i * V(a)_i)$$

dove

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta a

n è il numero degli elementi da valutare previsti nel bando di gara

\sum è la somma dei prodotti tra i coefficienti ed i pesi di ciascun elemento dell'offerta

W_i è il peso attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento

(i), variabile da zero a uno;

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati:

- Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa la commissione procederà ad attribuire i punteggi utilizzando il metodo del "confronto a coppie", seguendo la linea guida n.2 di ANAC "offerta economicamente più vantaggiosa".

Al termine del confronto a coppie si attribuiscono i punteggi trasformando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficiente variabili tra zero e uno.

In caso di partecipazione alla gara di meno di tre concorrenti non verrà utilizzato il metodo del "confronto a coppie" e i componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno ad ogni criterio, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1 ottimo

0,9 più che buono

0,8 buono

0,7 discreto

0,6 sufficiente

0,5 quasi sufficiente

0,4 insufficiente

0,3 gravemente insufficiente

0,2 negativo

0,1 quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0 assente – completamente negativo

La valutazione dell'offerta economica avviene attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al massimo ribasso offerto e coefficiente pari a zero attribuito a ribasso pari a zero, ossia prezzo uguale a quello posto a base di gara; in pratica i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_j = R_i / R_{max}$$

dove

$V(a)_j$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) presa in esame, variabile da zero a uno

R_i è il ribasso dell'offerta in esame



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Rmax è il massimo ribasso offerto

Il punteggio all'offerta tecnica sarà riparametrato in modo da attribuire all'offerta migliore il punteggio massimo disponibile ed alle altre offerte un punteggio riparametrato a quest'ultimo.

Nessuna riparametrazione verrà effettuata nel caso sia stato ammesso un unico concorrente alla valutazione dell'offerta tecnica.

30.2. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

PUNTEGGIO MAX 80,00

	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Miglioramento della fondazione stradale	Verranno prese in considerazione proposte migliorative delle caratteristiche tecniche e degli spessori del pacchetto della fondazione stradale.	20
B	Implementazione della sicurezza della rotatoria.	Verranno prese in considerazione proposte volte a migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, mediante implementazione della segnaletica anche luminosa e/o mediante soluzioni tecniche innovative volte a migliorare la visibilità e la durata della segnaletica.	25
C	Miglioramento estetico del nocciole centrale della rotatoria.	Verranno prese in considerazione soluzioni atte a migliorare le caratteristiche estetiche del nocciole centrale della rotatoria. Se verranno proposte soluzioni con piantumazione di essenze verdi queste dovranno essere non ad alto fusto e verranno valutate positivamente le sole soluzioni complete di impianto di irrigazione.	25
D	Miglioramento estetico della rotatoria con particolare riferimento ai marciapiedi.	Verranno prese in considerazione le proposte volte a migliorare cordolature e materiali dei marciapiedi e delle isole spartitraffico	10

30.3. Sistema di valutazione dell'offerta economica:

L'accettazione solo di alcune proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcun incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile, e l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa (quindi il ribasso percentuale offerto sarà applicato al prezzo unitario della lavorazione prevista in progetto).

Come indicato nelle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", si precisa che i coefficienti saranno attribuiti attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

Dove

V(a)_i = Coefficiente dell'offerta (a) in esame da 0 a 1

R_{max} = valore del ribasso più conveniente

R_i = valore del ribasso offerto dal concorrente in esame

Ai soli fini dell'applicazione della suddetta formula si precisa che i valori corrispondenti a "R_{max}" e al "R_i" saranno quelli offerti dai concorrenti sull'importo posto a base di gara; tale calcolo verrà effettuato sulla base di 3 decimali.



COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

In questo caso, per l'individuazione del coefficiente $V(a)$ di cui trattasi, si terrà conto solo della percentuale di ribasso offerta e non dell'eventuale indicazione del prezzo offerto dal concorrente.

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti 20.

Per il calcolo dei coefficienti e per l'attribuzione dei punteggi nonché per il punteggio finale, si considereranno fino ad un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.

31. OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La data della prima seduta pubblica virtuale è fissata per le ore 9:00 del giorno 18/02/2019. Le ulteriori sessioni verranno successivamente fissate e comunicate mediante SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata..

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER ed a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al primo classificato.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

32. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

33. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, in data da comunicarsi, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione indicherà i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 34.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

34. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

35. CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Parma (art. 209 del Codice).

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Traversetolo a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Traversetolo individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione pedemontana Parmense in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Traversetolo.

37. DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Parma. Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.



COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

38. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, l'accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Economica".

Traversetolo 20/12/2019

La responsabile del servizio LLP patrimonio e ambiente
Ing. Serena Pagani

